



e|DOCTA[®]
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Gli e-book di e|DOCTA[®]

Esecuzione del contratto di forniture o servizi


Contenuti:

- Schede operative
- Normativa
- Formulario

e-book compatibile



ISBN: 978-88-6219-349-8





DIREZIONE E COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

Avv. Stefano Margiotta



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Prof. Avv. Roberto Borrello
Prof. Dott. Solveig Cogliani
Avv. Rodolfo Murra
Prof. Ing. Monica Pasca

Prof. Ing. Francesco Rotondo
Prof. Daniele Piva
Dr.ssa Maria Belvisi
Dott. Carmine Pirozzoli

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA DI AREA

Edilizia e Urbanistica
Avv. Maria Cristina Colacino
Avv. Simone Faiella
Geom. Tommaso D'Annibali
Arch. Giovanni Fascinelli
Dott. Pier Paolo Lollo
Avv. Andrea Menichetti
Avv. Domenico Morabito
Arch. Luigi Todde

Sicurezza sul lavoro e Ambiente
Dott. Salvatore Curcuruto
Dott. Giuseppe Di Marco
Dott. Carmine Ciro Lombardi
Ing. Pietro Nataletti
Ing. Mario Massaro
Dott. Carlo Ottavi
Avv. Anna Claudia Servillo
Prof. Stefano Simonazzi

e|DOCTA è un marchio registrato di

Legislazione Tecnica

00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16
Tel. + 39 06 59.21.743 r.a. Fax + 39 06 59.21.068



Informazioni commerciali: info@e-docta.it
Ufficio Abbonamenti: abbonamenti@e-docta.it
Autori e Redazione: redazione@e-docta.it
www.e-docta.it

SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE
Naitec s.r.l.
Legislazione Tecnica - Servizi IT

Copyright - Diritti d'Autore

e|DOCTA è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L.
I contenuti dell'Opera sono protetti ai sensi della vigente normativa sul Diritto d'Autore e sulla tutela dei Marchi registrati (Legge 22 aprile 1941, n. 633; Regio 21 giugno 1942, n. 929). Non è in nessun caso consentito copiare, modificare, riprodurre, pubblicare o comunque distribuire o utilizzare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i contenuti dell'Opera, in assenza di autorizzazione scritta da parte dell'Editore. Alle violazioni si rendono applicabili le sanzioni di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis, 174-ter, della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Disclaimer

I contenuti proposti nell'Opera sono frutto dell'esperienza e delle conoscenze degli Autori, nonché di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa e della pertinente giurisprudenza. L'Opera è altresì costantemente e scrupolosamente verificata, ed i contenuti autorali e giuridici sono revisionati e tempestivamente aggiornati in base all'evoluzione del quadro di riferimento. La vastità e complessità delle materie trattate impedisce di garantire l'assoluta assenza di episodi refusi od omissioni. Il Lettore utilizza pertanto i contenuti dell'Opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso Editore e Autori.

È il servizio online professionale che combina contenuti editoriali operativi ed affidabili, formulari e modelli di atti, normativa di riferimento sempre aggiornata, prassi e giurisprudenza, con una tecnologia informatica avanzata e facile da utilizzare.

Grazie alla "ricerca assistita" basata su un ricchissimo indice analitico, alle funzioni evolute ed alla reale possibilità di dialogare con gli Autori, **e|DOCTA risponde a qualsiasi esigenza di chiarimento normativo ed interpretativo** di professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese.



LE AREE TEMATICHE


APPALTI E
CONTRATTI PUBBLICI


SICUREZZA SUL LAVORO
E AMBIENTE


EDILIZIA
E URBANISTICA

Consulta il piano dell'opera completo su
www.e-docta.it

Gli e-book di **e|DOCTA**[®]

Esecuzione del contratto di forniture o servizi

A cura di:

Stefano Margiotta (Studio Groenlandia)



INFORMAZIONI SULL'AGGIORNAMENTO DI QUEST'OPERA

Quest'opera è stata creata il

20/03/2024

AVVERTENZA:

I contenuti di e|DOCTA sono costantemente aggiornati, pertanto l'Opera è allineata con il quadro normativo vigente al momento della creazione.

Eventuali richiami a schede, formule o altri contenuti non presenti in questo e-book si intendono fatti ai pertinenti contenuti pubblicati sull'Opera e|DOCTA online e/o su altri e-book della stessa collana.

SOMMARIO

SCHEDE OPERATIVE

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURE O SERVIZI [CODICE 2023]

1. Applicazione delle norme comuni del codice civile, delle leggi speciali e delle clausole contrattuali - Adempimenti preliminari
2. Il controllo sull'esecuzione del contratto - Responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione
3. Avvio dell'esecuzione del contratto
4. Direzione e controllo dell'appalto
5. Contabilità
6. Pagamenti
7. Modifiche dell'oggetto (varianti) del contratto
 - 7.1. Rinegoziazioni
 - 7.2. Modifica del contraente
 - 7.3. Completamento dei servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato
 - 7.4. Revisione di prezzi a seguito di ingenti variazioni del costo della fornitura o del servizio
 - 7.5. Comunicazioni/pubblicazioni di determinate modifiche/varianti o dei relativi atti
8. Adeguamento del prezzo per servizi continuati o periodici oggetto di contratti stipulati da un soggetto aggregatore
9. Sospensione dell'esecuzione
10. Opzioni, rinvii, proroghe
11. Ultimazione delle prestazioni - Verifica e certificato di conformità (o di regolare esecuzione) dei servizi e forniture
 - 11.1. Verifica e certificato di conformità
 - 11.2. Accertamento e certificato di regolare esecuzione (contratti al di sotto della soglia europea)

NORMATIVA

- D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 25/05/2021, n. 73
- D. Leg.vo 09/10/2002, n. 231
- Par. ANAC 12/01/2022, n. 12
- Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2010, n. 4
- Regolam. Comm. UE 23/09/2019, n. 1780

FORMULARIO

- Certificato di regolare esecuzione
- Certificato di ultimazione delle prestazioni
- Comunicazione di ultimazione di esecuzione del contratto di servizi
- Verbale di accertamento dei danni
- Relazione su sinistri alle persone o danni alle cose
- Verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture
- Verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto di servizi o forniture
- Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di servizi in via di urgenza
- Verbale di avvio del contratto di servizi

SCHEDE OPERATIVE

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURE O SERVIZI [CODICE 2023]

Avvertenza - La scheda illustra la disciplina applicabile ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023. I riferimenti normativi riguardano, se non diversamente indicato, le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

1. Applicazione delle norme comuni del codice civile, delle leggi speciali e delle clausole contrattuali - Adempimenti preliminari

L'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture è regolata anzitutto dalle norme civilistiche (art. 12) che regolano il contratto stesso, vale a dire:

- nel caso di forniture, dalle norme sulla compravendita, la somministrazione, o, meno frequentemente, la locazione e la permuta;
- nel caso di servizi, dalle norme sugli appalti e la somministrazione;
- i contratti di prestazione d'opera e d'opera intellettuale, rispettivamente, dagli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. cod. civ.

Le norme speciali sui contratti di lavoro pubblici integrano e in qualche caso modificano le norme comuni di cui sopra.

Contratti finanziati dal PNRR - Clausole sulla pari opportunità e l'inclusione

L'art. 47, D.L. n. 77 del 2021 prevede norme volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR - vale a dire con risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC (vedi Linee Guida approvate con decreto 7 dicembre 2021 - G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021).

È in particolare previsto che gli operatori economici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante:

- la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (vale a dire la certificazione sul rispetto della normativa sull'accesso al lavoro dei disabili), e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (la relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali);
- se occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile con i contenuti indicati nel predetto art. 47 (a meno che non si tratti di aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti - tali aziende hanno infatti l'onere di produrre il rapporto sul personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 in sede di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta).

Applicazione delle norme sull'esecuzione dei lavori - Problematicità del rinvio

L'art. 39 dell'all. II.14 prevede in quanto compatibile, l'applicazione delle norme sull'esecuzione dei lavori all'esecuzione di forniture e servizi. Non è tuttavia agevole discernere quando questa compatibilità si verifichi e quando le disposizioni che riguardano l'esecuzione dei servizi e delle forniture esauriscono la disciplina di essa o invece vanno integrate, con altre, di dettaglio, relative all'esecuzione dei lavori. Particolarmente delicati sono i problemi riguardo l'applicabilità o meno all'esecuzione di servizi e forniture di norme sulle varianti, sulle riserve e sui prezzi dettati per l'esecuzione di lavori.

2. Il controllo sull'esecuzione del contratto - Responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione

L'incarico di direttore dell'esecuzione è, usualmente, ricoperto dal R.U.P. (art. 31, comma 1 dell'all. II.14), tranne che nei seguenti casi, considerati "di particolare importanza" - vedi *infra* - (art. 32, all. cit. e art. 114, comma 8) ^{N4}:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;

- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- o) forniture consistenti in prestazioni di importo superiore a 500.000 euro. ^{N18}

Mancanza di figure adeguate all'interno dell'Amministrazione

Qualora le Stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, essa è affidata ai dipendenti di centrali di committenza o di altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo, intesa o convenzione tra Amministrazioni (art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241; art. 30 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). L'incarico è affidato all'esterno:

- se neppure queste ultime Amministrazioni dispongono delle competenze o del personale necessario;
- qualora la Stazione appaltante non sia una Amministrazione pubblica.

Il rapporto tra R.U.P. e direttore dell'esecuzione

Fermo restando che, spesso, il R.U.P. coincide col direttore dell'esecuzione, qualora ciò non accadesse, la legge stabilisce che il direttore dell'esecuzione:

- dà l'avvio all'esecuzione delle prestazioni, sulla base delle disposizioni del R.U.P.;
- segnala al R.U.P. l'eventuale inosservanza dell'esecutore delle disposizioni relative alle prestazioni in subappalto;
- segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- comunica al R.U.P. gli esiti dell'accertamento delle prestazioni rese al fine del relativo pagamento;
- elabora ed invia al R.U.P. il certificato di ultimazione delle prestazioni (art. 31, all. II.14, in combinato disposto con l'art. 39 dello stesso).

Note

^{N4} La considerazione della "particolare importanza", indipendentemente dall'importo, ha riguardo ad interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, a prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, a interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e a servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

^{N18} Per l'esecuzione dei contratti "di particolare importanza" la Stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il R.U.P., uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

3. Avvio dell'esecuzione del contratto

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del progetto autorizza il direttore dell'esecuzione (o lo fa direttamente se manca il direttore dell'esecuzione) a dare avvio all'esecuzione della prestazione. Quest'ultimo:

- fornisce all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie;
- redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:
 - a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Particolarità nel contenuto del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in caso di avvio d'urgenza

In caso di avvio d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (cfr. art. 31 dell'all. II.14).

4. Direzione e controllo dell'appalto

Sono demandati al R.U.P., salvo avvalersi, come si è visto, del direttore dell'esecuzione il controllo dei livelli di qualità delle prestazioni, nonché la direzione, controllo e contabilità del contratto con le modalità stabilite dal capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14.

In ogni caso tali attività sono svolte secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali (art. 115).

Il predetto all. II.14 prevede che il direttore dell'esecuzione (o il R.U.P. se il direttore non è nominato):

- svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento ^{N5};
- garantisce il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
- valuta la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla Stazione appaltante (art. 31 dell'all. II.14).

Subappalto

Il direttore dell'esecuzione (o il R.U.P. se il direttore non è nominato):

- verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti;
- accerta l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto;
- rileva l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in questo ultimo caso, a darne segnalazione al R.U.P. (art. 31 dell'all. II.14).

Per le verifiche in capo alla Stazione appaltante si veda la Scheda: Subappalti e subaffidamenti.

Documentazione dell'appalto

Il direttore dell'esecuzione (o il R.U.P. se il direttore non è nominato):

- redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- cura la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore.

Contestazioni e riserve - Ritardi

Il direttore dell'esecuzione (sempre che non coincida col R.U.P.) segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

L'istituto delle "riserve", tradizionalmente riservate agli appalti di lavori fa ingresso anche negli appalti di servizi e forniture nel Codice del 2023 che non solo nell'art. 39 dell'all. II.14 prevede l'applicazione, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture delle norme dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili, ma che, nell'art. 34, esplicitamente stabilisce che in caso di contestazioni e riserve l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili e che si applica la disciplina delle riserve prevista per l'esecuzione di lavori (si rinvia al riguardo alla Scheda: Esecuzione dei lavori).

Verbalì di accertamento

La verbalizzazione delle attività del direttore dell'esecuzione (o del R.U.P. se il direttore non è nominato) è prevista (art. 31 dell'all. II.14):

- per l'accertamento e la misurazione delle prestazioni svolte;
- per l'avvio delle prestazioni laddove la verbalizzazione risulti indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, (in questo caso il verbale, firmato anche dall'esecutore, contiene: a) le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante; c) la dichiarazione attestante che lo stato degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività; d) le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali;
- per l'avvio anticipato o in via d'urgenza dell'esecuzione (nel secondo caso, si indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire).

Note

^{N5} Tale controllo è condotto con criteri di misurabilità della qualità.

5. Contabilità

Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità si svolge